



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DIVISIONE II – RISCHIO RILEVANTE E AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

Acciaierie d'Italia S.p.A. in A.S.
ambiente@pec.acciaierieditalia.com
servizioprevenzione@pec.acciaierieditalia.com
adit@legalmail.it

E, p.c., Procura della Repubblica presso il
Tribunale Ordinario di Taranto
prot.procura.taranto@giustiziacert.it

ISPRA
Servizio per i rischi e la sostenibilità
ambientale delle tecnologie, delle sostanze
chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi
idrici e per le attività ispettive
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia
Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Direzione Scientifica
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento Ambientale Provinciale di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Oggetto: ID 90/1159 - Autorizzazione integrata ambientale n. DVA-DEC-2011-450 del 04/08/2011, n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM 29/09/2017 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A., sito nei comuni di Taranto e Statte.

- Diffida ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per inosservanza delle prescrizioni autorizzative di cui alla nota ISPRA protocollo n. 41699/2024 del 24/07/2024 – Superamenti VLE scarichi idrici.

Facendo seguito all'allegata nota prot. 41699/2024 del 24/07/2024 (acquisita il 25/07/2024 al prot. MASE/138445), pervenuta dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) in relazione agli esiti dei controlli effettuati sull'impianto in oggetto, si diffida codesta Società, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 9, del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., ad effettuare quanto richiesto nella stessa e nei tempi ivi indicati.

ID Utente: 6751
ID Documento: VA_02-6751_2024-0003
Data stesura: 29/07/2024

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂



Si rammenta, in proposito, che il suddetto articolo, al comma 9 lettera b) prevede che l'autorità competente proceda *“alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato (...) nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte l'anno”*, rappresentando al riguardo che, come segnalato da ISPRA nella nota allegata, la violazione non è stata precedentemente accertata nel corso dell'ultimo anno (inteso come i 365 giorni precedenti all'accertamento).

Il Direttore Generale

Arch. Gianluigi Nocco

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Allegato: c.s.